

Codice A17080

D.D. 23 dicembre 2014, n. 68

Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana".

Il cancro batterico dell'actinidia è una malattia causata dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.). Presente e descritta negli anni Ottanta in Giappone e Corea, segnalata ad inizio anni Novanta senza danni ingenti nel Lazio, proprio in questa regione, a partire dal 2002, ha trovato le condizioni per una preoccupante diffusione culminata nel triennio 2008-2010 con una grave epidemia che comporta tuttora gravi perdite di prodotto ed un aumento dei costi di produzione in tutte le regioni italiane con maggiore diffusione della coltura.

A seguito dei gravi danni causati in alcuni Paesi europei, il batterio sopra citato è stato inserito nel 2009 nella lista d'allerta dell'E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organization - Organizzazione fitosanitaria europea).

A livello comunitario la gravità della situazione ha portato all'adozione della decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. La decisione introduce prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di vegetali di actinidia destinati alla piantagione originari di paesi terzi e prescrizioni per gli spostamenti dei vegetali di actinidia destinati alla piantagione all'interno dell'Unione; per questi ultimi è previsto che siano accompagnati dal passaporto delle piante.

La malattia è caratterizzata da un elevato rischio fitosanitario anche in relazione alle sue modalità di diffusione, elemento che ha reso necessaria l'adozione di severe misure di emergenza a livello nazionale e regionale per fronteggiare il suo rapido evolversi ed il rischio di vedere minacciata la posizione del nostro Paese tra i maggiori produttori mondiali di actinidia. In base all'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni, ma qualche indicazione per l'attenuazione del danno inizia ad essere disponibile.

Per fare fronte all'emergenza, nel 2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva ritenuto necessario definire condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di actinidia ed assicurare l'assenza di contaminazioni da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* ed aveva stabilito la necessità di individuare ed applicare tutte le misure fitosanitarie utili per eradicare o contenere la malattia. Era stato pertanto approvato il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", che stabiliva le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio nazionale contro la batteriosi dell'actinidia e demandava ai servizi fitosanitari regionali il compito di verificare la presenza del patogeno, determinare lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire le misure da adottare. Con l'entrata in vigore del decreto la filiera vivaistica nazionale era stata sottoposta ad approfonditi controlli che in alcuni casi avevano comportato, nei vivai extra-regionali, la distruzione di un elevato numero di astoni infetti.

La coltivazione dell'actinidia in Piemonte riveste grande importanza dal punto di vista economico ma dal 2010, anno in cui dall'Anagrafe agricola del Piemonte risultavano 5.495 ettari investiti ad actinidia, la superficie è scesa nel 2014 a 4381 ettari a seguito degli interventi di contenimento attuati.

La situazione fitosanitaria di estrema gravità verificatasi in Piemonte ha giustificato, a partire dal 2011, l'adozione da parte del Settore Fitosanitario regionale di provvedimenti quali la dichiarazione dello stato di allerta per la presenza dell'agente della batteriosi dell'actinidia, la definizione del territorio piemontese come zona ad elevato rischio fitosanitario, la sospensione di nuovi impianti di actinidia per tutto il 2011, l'individuazione delle aree delimitate e l'approvazione annuale di piani di profilassi fitosanitaria e di applicazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della batteriosi (Piano regionale di profilassi 2011 e successivi piani di emergenza).

L'attuazione delle misure obbligatorie di emergenza nel periodo 2011-2014 ha permesso l'eliminazione di un elevato numero di impianti colpiti e conseguentemente di un serbatoio permanente di inoculo del batterio, ma la situazione di accertato grave rischio fitosanitario permane nonostante gli interventi attuati; l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia deve essere valutata attentamente in relazione alla situazione epidemica dell'area in cui si intende impiantare.

L'adozione della decisione 2012/756/UE della Commissione del 5 dicembre 2012 ha comportato l'adeguamento delle norme nazionali con la conseguente abrogazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 e l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana".

A livello regionale, con la D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 "d.lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" e con la D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" sono state adottate le istruzioni operative di riferimento per lo svolgimento delle attività regionali di controllo e vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana" occorre aggiornare le disposizioni relative alla sua applicazione sul territorio regionale.

Considerato il permanere, sul territorio regionale, della situazione di gravità determinata dalla presenza dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, agente della batteriosi dell'actinidia, soprattutto negli areali dove l'incidenza di superficie investita ad actinidia è molto elevata.

Considerato che allo stato attuale, dopo anni di esperienza di coltivazione dopo l'esplosione dell'epidemia, il materiale di moltiplicazione ha migliorato le garanzie fitosanitarie.

Considerata l'importanza di tutelare le superfici investite ad actinidia attualmente esistenti in Piemonte per mantenere il potenziale produttivo regionale.

Constatato che la malattia si è insediata sul territorio con rapidità nelle aree ad elevata densità di coltivazione dell'actinidia.

Dato atto che il Settore Fitosanitario, a seguito degli accertamenti effettuati nel 2010 - 2012, aveva individuato le "aree delimitate", definite nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 come le zone comprendenti le aree contaminate e relative zone di sicurezza.

Considerato che a causa delle frequenti piogge della primavera 2013 la malattia ha raggiunto appezzamenti remoti dei comuni coinvolti tanto da non essere più eradicabile in questi ultimi.

Preso atto che dalle sperimentazioni tecnico-scientifiche condotte in questi anni dal C.R.A.-Frutticoltura e dalle Università di Bologna e di Viterbo sono emerse indicazioni relative all'attenuazione del danno mediante l'applicazione di adeguate tecniche agronomiche e fitoiatriche per cui la loro adozione ha già consentito la sostenibilità della coltura anche in presenza della malattia.

Ritenuto pertanto opportuno, in conseguenza di tali acquisizioni, riclassificare le aree del territorio, precedentemente istituite come "aree contaminate" in "aree di contenimento" sulla base del nuovo stato fitosanitario come definite al punto f, art. 2 del D. M. 20 dicembre 2013: il territorio dove la presenza del PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo.

Ritenuto necessario aggiornare Piano di applicazione in Piemonte, di cui all'allegato 1, delle misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* in conseguenza dell'evoluzione della malattia sul territorio regionale e dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (allegato 1)

Ritenuto necessario che il Settore Fitosanitario verifichi sul territorio:

- l'esecuzione dei nuovi impianti di actinidieti tramite il controllo delle dichiarazioni di impianto actinidia (allegato 2);
- l'attività vivaistica piemontese attraverso le ispezioni dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia e quantità prelevate utilizzando la dichiarazione annuale (allegato 3);

Preso atto che l'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" prevede:

- "comma 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".

- "comma 3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.

Sentiti i rappresentanti degli Uffici agricoli delle Province e i rappresentanti degli agricoltori con consultazione telematica, avviata il 15 dicembre 2014 e conclusasi il 19 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

1. di aggiornare il Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana” (allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale).

2. di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia e quantità prelevate (allegato 2);
- dichiarazione di impianto actinidia - Operatori professionali (allegato 3);

3. di richiamare che per le violazioni alle disposizioni regionali contenute nell'allegato 1 alla presente determinazione, in applicazione del d.m. 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”, sono adottate:

le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni regionali in materia agricola” :

“I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro”.

Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni regionali in materia agricola”:

“Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.”

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario
Giacomo Michelatti

Allegato

ALLEGATO 1

Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”.**1. Finalità**

1.1. Le presenti misure di emergenza vengono adottate sul territorio della regione Piemonte al fine di prevenire e controllare la diffusione dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.).

1.2. Soggetti interessati all'attuazione di tali misure sono il Settore Fitosanitario, i conduttori di actinidieti a titolo professionale, i soggetti privati che svolgono l'attività a livello hobbistico (anch'essi di seguito definiti “conduttori”) e le aziende vivaistiche produttrici di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* spp.. Il Piano prevede, inoltre, azioni di divulgazione e sensibilizzazione che coinvolgono altri operatori della filiera produttiva e gli enti locali.

2. Indagini sull'andamento dell'epidemia

1.1. Il Settore Fitosanitario, direttamente o avvalendosi di tecnici operanti sotto il suo controllo, effettua indagini per verificare l'andamento della presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia*.

1.2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante per accertare la presenza dei sintomi della batteriosi e sono supportate, se necessario, da analisi batteriologiche.

1.3. I sopralluoghi vengono effettuati in particolare nell'imminenza della ripresa vegetativa, cioè nel periodo in cui si ha maggior evidenza dei sintomi corticali.

1.4. Il Settore Fitosanitario coordina gli accertamenti sul territorio; i laboratori del medesimo Settore svolgono le attività diagnostiche di emergenza per i casi sospetti.

3. Segnalazione di casi sospetti

I casi sospetti di batteriosi dell'actinidia in zone dove non era nota la presenza, devono essere segnalati tempestivamente ai tecnici aziendali o, per coloro che non si avvalgono di servizi di assistenza tecnica, ai comuni competenti per territorio. I tecnici aziendali ed i comuni, qualora non riescano a confermare la presenza della batteriosi su base sintomatologica, segnalano via mail i casi sospetti al CReSO (Consorzio di ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'ortofruitticoltura piemontese) (info@cresoricerca.it) o al Settore Fitosanitario (chiara.morone@regione.piemonte.it) specificando nell'oggetto: “segnalazione caso sospetto batteriosi actinidia in nuova zona”.

4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio

L' art. 2 del D. M. 20 dicembre 2013 definisce come “aree di contenimento” il territorio dove la presenza del PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo e come “aree di sicurezza” l'area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o all'area di contenimento.

Sono istituite le “aree delimitate” definite come le zone comprendenti l'area di contenimento e la relativa area di sicurezza, nei territori comunali, di seguito elencati:

Provincia di Biella: Cavaglià, Roppolo, Viverone.

Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cardè, Castellar, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Montemale di Cuneo, Morozzo, Pagno, Peveragno, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Trinità, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vottignasco.

Provincia di Torino: Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Caravino, Cavour, Campiglione Fenile, Garzigliana, Macello, Maglione, Osasco, Pinerolo, Piverone, San Secondo di Pinerolo, Villareggia.
Provincia di Vercelli: Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Cigliano, Moncrivello, Santhià, Tronzano.

5. Misure obbligatorie per le aree contaminate

Sono definite le misure obbligatorie da applicare nelle eventuali aree contaminate che dovessero essere istituite a seguito di nuove segnalazioni.

5.1. I conduttori degli actinidieti, qualora individuino sulla pianta i cancri causati da P.s.a., sono obbligati ad effettuare, a seconda della gravità dei sintomi,

- l'asportazione delle parti colpite
oppure
- l'estirpazione dell'intera pianta.

5.2. Il materiale risultante dagli interventi cesori o dall'estirpazione deve essere distrutto mediante incenerimento (fermo restando il rispetto di specifiche disposizioni in materia ambientale e di prevenzione degli incendi) o interrimento profondo *in loco*, fatte salve diverse modalità prescritte dal Settore Fitosanitario. E' sempre ammesso come disposto dall'articolo 11 il trasporto verso impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento termico, che deve avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio, con l'utilizzo di teloni a copertura del carico per evitare la disseminazione del patogeno

5.3. Gli operatori devono proteggere i tagli prodotti sulle piante con gli interventi di rimonda.

5.4. I frutteti devono essere mantenuti privi di cancri mediante controlli periodici ed eventuali rimonde: gli interventi previsti al punto 1 del presente paragrafo, effettuati per eliminare parti vegetali molto contaminate, devono essere ripetuti durante l'intera stagione vegetativa al fine di ridurre e contenere l'inoculo.

5.5. Nel caso di utilizzo di polline di produzione propria, questo deve essere esclusivamente prelevato da piante sane.

In seguito all'accertamento di frutteti colpiti dalla batteriosi in cui non vengano eseguite le misure obbligatorie di cui al paragrafo 5, il Settore Fitosanitario ne ingiunge l'attuazione indicando i tempi per l'esecuzione. Le misure devono essere attuate tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione.

6. Standard tecnici per la prevenzione e il controllo della batteriosi dell'actinidia nelle aree di contenimento

Negli impianti di actinidia che ricadono nelle aree di contenimento dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, così come definite dall'articolo 2 del Decreto ministeriale, è necessario mettere in atto le seguenti misure in relazione alla gravità dei sintomi.

6.1. Piante con presenza di cancri lungo il tronco ed i cordoni

Tagliare e bruciare immediatamente le parti di pianta con la presenza di cancri, effettuando il taglio ad almeno 70 cm sotto la lesione necrotica (presenza di macchie sottocorticali). Se le lesioni necrotiche arrivano in prossimità del punto d'innesto o anche oltre è necessario estirpare la pianta. Dopo l'estirpazione è opportuno disinfettare il terreno con calce spenta e attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.

Gli attrezzi di potatura devono essere adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante. Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.

Il materiale vegetale tagliato o estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 6.4.

È inoltre necessario effettuare trattamenti fitosanitari cautelativi su tutto l'impianto con le modalità indicate al successivo punto 6.5.

6.2. Piante con la sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

In questo caso è necessario effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. Gli attrezzi di potatura e i

tagli devono essere disinfettati con le modalità di cui al punto precedente. Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 6.4.

È inoltre necessario effettuare trattamenti preventivi su tutto l'impianto con le modalità indicate al punto 6.5.

6.3. Piante con presenza di sole maculature fogliari

In questo caso è sufficiente effettuare dei trattamenti cautelativi indicati al successivo punto 6.5 su tutto l'impianto e disinfettare gli attrezzi di potatura.

6.4. Modalità di smaltimento

Il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fermo restando il rispetto di specifiche disposizioni in materia ambientale e di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno.

E' vietato portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario. Tale disposizione non si applica per il trasporto verso impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento termico, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto ministeriale 20 dicembre 2013.

6.5. Difesa chimica

Negli impianti presenti nell'area di contenimento è opportuno effettuare adeguati trattamenti, con prodotti autorizzati, in particolare in coincidenza con eventi che favoriscono la diffusione del batterio (potatura, raccolta, caduta foglie, forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti).

7. Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

7.1. La produzione in pieno campo di piante destinate alla piantagione di *Actinidia* spp. è consentita in zone distanti 500 metri da frutteti di actinidia e 4.000 metri da focolai attivi.

7.2. Il Settore Fitosanitario consente la produzione in siti di produzione indenni dalla batteriosi (cioè siti che garantiscono un adeguato isolamento microbiologico) purché distanti 500 metri da focolai attivi.

7.3. Per la produzione di talee di *Actinidia* spp. deve essere impiegato materiale coltivato in siti di produzione indenni definiti al precedente punto 7.2 o in aree non delimitate controllati dal Settore Fitosanitario nella stessa stagione in cui è avvenuto il taleaggio.

7.4. I vivaisti comunicano al Settore Fitosanitario entro il 15 aprile di ogni anno tutti i dati relativi a comune, foglio e particella di tutti i vivai di produzione condotti dall'azienda e di quelli che verranno impiantati nella stagione vegetativa imminente. Entro la stessa data devono essere comunicati anche i dati relativi a comune, foglio e particella dei campi di piante madri (localizzati come indicato al precedente punto 7.2) .

Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando l'allegato 2 "Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia".

7.5. In vivaio le piante devono essere identificate in lotti omogenei per: specie, varietà, sesso, tipo di produzione (talea/micropropagazione), fornitore di materiale iniziale, età.

7.6. Il Settore Fitosanitario controlla i campi di piante madri ed i vivai al fine di verificare lo stato fitosanitario del materiale vivaistico prodotto.

7.7. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di P.s.a., il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette nonché la messa in quarantena delle restanti piante presenti nell'intero campo per tutto il successivo ciclo vegetativo. Prescrive inoltre adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.

7.8. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza della batteriosi, il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione dell'intero lotto risultato infetto nonché la messa in quarantena dei lotti contigui per tutto il successivo ciclo vegetativo.

7.9. I materiali di moltiplicazione prodotti e le piante di actinidia pronte per la vendita devono essere accompagnati da passaporto delle piante.

7.10. Chiunque produca e/o commercializzi materiali di moltiplicazione o piante di actinidia deve registrare sul Registro di carico e scarico dei vegetali:

- nella sezione carico:

- o gli estremi dei passaporti del materiale acquistato;
 - o la produzione aziendale utilizzando un rigo per ciascun lotto identificato per specie, varietà, sesso, tipo di produzione (talea/micropropagazione), fornitore di materiale iniziale ed età;
- nella sezione scarico, i passaporti emessi con il riferimento al rigo di carico.
- 7.11. I vivaisti e/o fornitori che rivendono piante finite acquistate da altri vivaisti/fornitori senza ricoltivarle, devono commercializzare tali piante emettendo un passaporto di sostituzione RP (replacement passport). Tale tipo di passaporto può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione del Settore Fitosanitario.
- 7.12. Il passaporto delle piante deve essere comunque rilasciato per i soggetti impegnati professionalmente in agricoltura, qualsiasi sia il quantitativo commercializzato.

8. Nuovi impianti

8.1. Su tutto il territorio piemontese l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia deve essere valutata attentamente in relazione alla situazione epidemica dell'area in cui si intende impiantare, in considerazione della maggiore sensibilità alla batteriosi delle giovani piante e dell'efficacia parziale delle tecniche preventive.

8.2. I soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del bando regionale 2014 (D.D. n. 829 del 02/10/2014) non possono reimpiantare con *Actinidia* sp. i terreni oggetto di intervento fino al 31 dicembre 2016.

8.3. Ai fini dell'applicazione del presente Piano, è definita "impianto" una superficie sulla quale vengono messe a dimora almeno 20 piante di actinidia.

8.4. Gli operatori professionali che intendano realizzare nuovi impianti sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto impianto al Settore Fitosanitario compilando on line la "Dichiarazione di impianto actinidia - Operatori professionali" (allegato 4).

L'azienda può compilare la dichiarazione

a) avvalendosi del servizio fornito dal CAA (centro autorizzato di assistenza agricola) presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale oppure

b) in proprio, accedendo al servizio di compilazione on line disponibile sul portale Sistemapiemonte all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/aiuti_stato/ previa registrazione del rappresentante legale. La registrazione può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it> ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (username e password) al servizio di compilazione.

La dichiarazione stampata dalla procedura, debitamente sottoscritta dal dichiarante, deve essere depositata nel fascicolo aziendale.

8.5. Chiunque, professionalmente impegnato in agricoltura, impianti è tenuto a:

- impiegare solo materiale accompagnato da passaporto delle piante prodotto da vivaisti autorizzati alla commercializzazione di piante di actinidia ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica;
- conservare gli originali delle fatture di acquisto e dei passaporti che contraddistinguono le partite e che accompagnano la merce.

9. Prescrizioni e aspetti sanzionatori

9.1. Il Settore Fitosanitario, in caso di accertata presenza della malattia e di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Piano da parte dei conduttori degli actinidieti, dispone l'esecuzione delle misure obbligatorie definite al paragrafo 5.

9.2. In caso di inadempienza sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

- 0,3 euro per metro quadrato di superficie per i soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro;
- da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario.

Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

- l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese;
- la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.

**REGIONE
PIEMONTE****REGIONE PIEMONTE - SETTORE FITOSANITARIO**
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO
fax 011-432.3710**DICHIARAZIONE ANNUALE**

- VIVAI DI PRODUZIONE**
- CAMPI DI PIANTE MADRI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI ACTINIDIA E QUANTITA' PRELEVATE**

Adempimenti decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nel territorio della Repubblica italiana"

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL VIVAIO:

COMUNE: _____

P. IVA _____

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' DI AVER PRODOTTO IL MATERIALE INDICATO NELLA SEZIONE "VIVAI DI PRODUZIONE E DI AVERE PRELEVATO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DAI CAMPI DI PIANTE MADRI INDICATI NEL PROSPETTO E NELLE QUANTITA' INDICATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE".*

IN FEDE

(Luogo e data)

(firma del richiedente per esteso e leggibile) (*)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AL SETTORE FITOSANITARIO

- a mezzo fax (0114323710)

oppure

- via mail (piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it) indicando come oggetto "dichiarazione annuale vivai actinidia"

ENTRO IL 15 APRILE DI OGNI ANNO.

VIVAI DI PRODUZIONE (tutto il materiale in produzione)

N.	SPECIE	VARIETA'	N. PIANTE PRODOTTE	Anno impianto vivaio	LOCALIZZAZIONE VIVAIO			DITTA FORNITRICE
	<i>(deliciosa (D), arguta (A), chinensis (C), kolomikta (K))</i>				Comune	Foglio	Particella	<i>(Per coloro che utilizzano materiale micropropagato)</i>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REGIONE PIEMONTE
SETTORE FITOSANITARIO
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO
fax 011-432.3710

Dichiarazione di impianto actinidia - Operatori professionali

(Fac-simile da non utilizzare. La compilazione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica)

DATI AZIENDALI

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE			

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE			
COGNOME E NOME			
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
RECAPITI	TEL.	CELL.	
	FAX		
	E-MAIL		

INTERVENTI

n.	Tipologia intervento	Comune	Prov.	Quantità (n. piante)	Varietà	Vivaio/Fornitore piante	Regione vivaio
	Nuovo impianto - Profilassi batteriosi actinidia						

Particelle interessate agli interventi

n.	Comune dell'impianto	Prov.	Sez.	Foglio	Particella	Superficie impiantata (mq)

DICHIARAZIONI

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO

- di avere impiantato actinidia nell'anno _____ sui terreni indicati nel quadro "Interventi" della presente dichiarazione;

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA

- che nell'attuale situazione di grave rischio fitosanitario l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia deve essere valutata attentamente in relazione alla situazione epidemica dell'area in cui si intende impiantare;

- delle misure obbligatorie (paragrafo 5) e delle regole per la realizzazione di nuovi impianti (paragrafo 8) definite nel "Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana" approvato con D.D. n. _____ del _____;

- di dover impiegare solo materiale accompagnato da passaporto delle piante, prodotto da vivaisti autorizzati alla commercializzazione di piante di actinidia ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica;

- di dover conservare presso il centro aziendale gli originali delle fatture di acquisto e dei passaporti che accompagnano le piante;
- di dover depositare nel fascicolo aziendale una copia della presente dichiarazione debitamente firmata, come stabilito nel Piano di applicazione delle misure di emergenza contro la batteriosi dell'actinidia (paragrafo 8);
- che le linee guida per la gestione dell'Anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 46-639 del 1 agosto 2005, stabiliscono che le informazioni contenute nell'Anagrafe agricola devono corrispondere alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale e che quindi, in seguito al deposito della presente dichiarazione d'impianto nel mio fascicolo aziendale, il CAA gestore del mio fascicolo dovrà aggiornare entro 10 giorni lavorativi la mia posizione anagrafica variando la destinazione d'uso dei terreni oggetto della dichiarazione;
- che la Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6, non riconosce alcun contributo economico in ambito agricolo, a qualsiasi titolo amministrato dalla stessa, ai soggetti che non rispettano gli obblighi in materia di lotte obbligatorie e misure d'emergenza in ambito fitosanitario stabiliti dalla normativa fitosanitaria e dal comma 1 dell'art. 18 ter della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste";
- che il Settore Fitosanitario potrà effettuare sopralluoghi nei nuovi impianti per monitorarne lo stato fitosanitario e che in tali occasioni dovrò permettere l'accesso al personale incaricato;

IO SOTTOSCRITTO MI IMPEGNO

- nella conduzione dell'actinidieto, ad attuare le misure preventive definite nel Piano di applicazione delle misure di emergenza contro la batteriosi dell'actinidia.

QUADRO ALLEGATI

- Fotocopia delle fatture di acquisto delle piante
- Fotocopia dei passaporti che accompagnano le piante.

QUADRO FIRMA**IO SOTTOSCRITTO DICHIARO**

che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), articolo 47.

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- a) l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- b) l'art. 75 del citato testo unico, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, prevede che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- c) tutti i dati riportati verranno mantenuti e trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla Pubblica Amministrazione anche al di fuori dei procedimenti amministrativi per i quali la dichiarazione è stata presentata;
- d) sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi al Settore Fitosanitario.

Luogo e data	Firma per esteso e leggibile del legale rappresentante
--------------	--